

497.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Proposte di legge nn. 5535-3968-4734-4861-5530-5542-5553-5554	7
Missioni valevoli nella seduta del 4 marzo 1999	3	(Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	7
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3, 4	Progetti di legge nn. 5324-3453-4600-5210-5540	54
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	54
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione)	5	(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	58
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	5	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	59
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	(Sezione 4 — Articolo 4 ed emendamenti) ..	60
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5	(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamento) .	64
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 6 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	64
		Interpellanze urgenti	65
		(Sezione 1 — Contributi ai quotidiani periodici di partito)	65

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG		PAG
(Sezione 2 — Autorizzazione ad utilizzare mano d'opera extracomunitaria temporanea per la raccolta delle fragole)	65	(Sezione 5 — Mancata emissione del provvedimento di congedo a favore di un giovane dispensato dal servizio di leva con sentenza del TAR)	68
(Sezione 3 — Interventi per la situazione dell'Ilva di Taranto)	66	(Sezione 6 — Controllo dei confini del nord-est)	69
(Sezione 4 — Nomine del consiglio di amministrazione dell'Inail)	67	(Sezione 7 — Tutela dei testimoni di mafia) .	69

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 4 marzo 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Biondi, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Casinelli, Cerulli Irelli, Corleone, D'Alema, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Detomas, Dini, Fabris, Fei, Fassino, Leccese, Lento, Li Calzi, Lorenzetti, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Masi, Mattioli, Morgando, Olivieri, Pennacchi, Petrini, Pittino, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Sinisi, Stradella, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita, Zagatti, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 marzo 1999 sono state presentate alla presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RUZZANTE ed altri: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5763);

TABORELLI: « Estensione del trattamento fiscale di cui all'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai cittadini di Campione d'Italia residenti nei comuni limitrofi della Confederazione elvetica » (5764);

SINISCALCHI: « Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

n. 322, in materia di esercizio dell'attività professionale degli avvocati tributaristi » (5765);

FRANZ: « Disposizioni per consentire la scelta dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola » (5766);

CREMA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5767);

CIMADORO: « Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato » (5768);

CIMADORO: « Istituzione del Fondo speciale di solidarietà fra gli sportivi » (5769);

MAZZOCCHIN ed altri: « Istituzione degli enti regionali per la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle ville e dei parchi annessi, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e agevolazioni fiscali per i proprietari » (5770).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di
legge costituzionale.**

In data 3 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

PECORELLA: « Modifica all'articolo 90 della Costituzione, in materia di responsabilità del Presidente della Repubblica » (5762).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato BORGHEZIO ha chiesto di ritirare le seguenti proposte di legge:

BORGHEZIO: « Introduzione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e modifiche alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 8 giugno 1990, n. 142, in materia di reati di ingresso e soggiorno illegali dei cittadini stranieri » (5316);

BORGHEZIO: « Modifiche all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di contrasto alle immigrazioni clandestine » (5487).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

In data 3 marzo 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2981-B. — « Proroga di termini nel settore agricolo » (*approvato dalla IX Commissione permanente del Senato, modificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4781-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

VALDUCCI: « Modifiche all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ma-

teria di autenticazione delle sottoscrizioni » (4096) *Parere delle Commissioni II, V, VI e X;*

TREMONTI ed altri: « Disposizioni per la riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati » (5573) *Parere delle Commissioni II e V;*

BACCINI ed altri: « Istituzione dell'Autorità di garanzia per i trasporti » (5685) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

XII Commissione (Affari sociali):

SERAFINI: « Istituzione delle 'Case delle donne maltrattate' » (853) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XI;*

PIVETTI e BASTIANONI: « Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita » (5655) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 25 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, la relazione sullo stato di avanzamento delle attività di risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli, per l'anno 1998 (doc. CXXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Nel mese di febbraio 1999 il Ministero della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 2 marzo 1999, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 27 gennaio 1999, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Valter VELTRONI, nella sua qualità di ministro per i beni culturali e ambientali *pro tempore*.

Con due distinte lettere pervenute in data 2 marzo 1999, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con due decreti del 21 gennaio 1999, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Rosaria BINDI, nella sua qualità di ministro della sanità.

Con lettera pervenuta in data 2 marzo 1999, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 13 gennaio 1999, l'archiviazione degli atti relativi

ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Romano PRODI nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*.

Annunzio della trasmissione di atti della Corte costituzionale.

Nel mese di febbraio 1999 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 26 febbraio 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Troia (Foggia), Maierà (Cosenza), Jenne (Roma), Olevano sul Tusciano (Salerno), Carpegna (Pesaro).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 1° marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e articolo 3 della legge 8 ottobre 1998, n. 354, la richiesta di parere parlamentare sul piano relativo alla soppressione dei passaggi a livello, nonché agli interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento,

alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 marzo 1999.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 2 marzo 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla riconferma del professor Carlo Alberto GRAZIANI a presidente dell'ente parco nazionale dei Monti Sibillini.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: BALOCCHI ED ALTRI; ROSSETTO ED ALTRI; DE BENETTI ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; PEZZOLI; FEI ED ALTRI; VELTRI ED ALTRI; PECORARO SCANIO: NUOVE NORME IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI E ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI (5535-3968-4734-4861-5530-5542-5553-5554)

(A.C. 5535 - sezione 1)

ARTICOLO 1, DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5535 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici).

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

2. Tutti i movimenti e i partiti politici che ritengono di possedere i requisiti previsti dalla presente legge devono, pena la decadenza del diritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* per quanto attiene al disposto dell'articolo 5, ed entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione elettorale interessata per tutti gli altri casi, presentare apposita domanda al Presidente della Camera per richiedere i rispettivi rimborsi elettorali.

3. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

5. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e per un massimo di cinque referendum per ciascun comitato promotore nell'anno, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto.

6. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

7. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante, rivalutata periodicamente, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto.

8. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei

deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi, effettuato ai sensi del comma 7, è interrotto. In tale caso, i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.

9. In caso di scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 limitatamente alle quote dei rimborsi riferite alla regione o alle regioni interessate dalla scadenza anticipata della legislatura.

10. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati sospende l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

11. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « lire 200 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 1000 ». Al medesimo comma, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. È istituita la Commissione nazionale di garanzia sul finanziamento della politica.

2. La Commissione è composta da sette membri, di cui uno nominato dal Presi-

dente della Corte di cassazione, uno nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, uno nominato dal Presidente della Corte dei conti, due nominati dal Presidente del Consiglio nazionale forense, due nominati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. I membri nominati dai Presidenti degli organi giudiziari devono essere scelti tra magistrati aventi la qualifica di presidente di sezione; i membri nominati dai Presidenti degli ordini professionali devono essere scelti tra professionisti iscritti da almeno venti anni agli albi e aventi specifiche competenze in materia.

3. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti della Commissione i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti. I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La Commissione elegge al suo interno un presidente che dura in carica fino alla conclusione del suo mandato.

4. Spetta alla Commissione:

a) tenere il registro dei partiti e movimenti politici;

b) raccogliere i rendiconti dei partiti e movimenti politici;

c) vigilare sul rispetto delle norme previste dalla presente legge;

d) sovrintendere alle operazioni riguardanti l'applicazione della presente legge.

01. 01. Pisanu, Taradash.

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. I partiti e i movimenti politici, le loro articolazioni territoriali e le loro compo-

nenti organizzate, che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla presente legge, devono iscriversi ad un registro nazionale dei partiti e dei movimenti politici.

2. Il registro è tenuto dalla Commissione nazionale di garanzia per il finanziamento della politica.

3. L'iscrizione avviene previo deposito da parte del partito e del movimento politico dello statuto in cui siano indicati la sede, gli organi direttivi ed esecutivi, il responsabile politico e quello economico.

4. Non possono essere ammessi al registro i partiti e i movimenti politici che non abbiano tempestivamente depositato il rendiconto annuale certificato dell'anno precedente alla richiesta di iscrizione.

01. 07. Taradash, Calderisi, Rossetto, Niccolini, Melograni, Colletti.

Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:

ART. 01.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della quota del gettito IRPEF determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di ge-

stione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 02.

(Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali).

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il Ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

ART. 03.

(Determinazione ed erogazione della somma).

1. La quota percentuale del gettito IRPEF di cui all'articolo 1 è pari alla percentuale dei contribuenti che hanno deciso la destinazione di cui all'articolo 1 medesimo. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero delle finanze determina tale ammontare nonché la ripartizione tra i movimenti e partiti politici in proporzione alle scelte dei contribuenti.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: 4000 con la seguente: 1000.

01. 03. Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:

ART. 01.

(Destinazione del quattro per mille dell'IR-PEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della quota del gettito IRPEF determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di gestione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 02.

(Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali).

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della

legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il Ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

ART. 03.

(Determinazione ed erogazione della somma).

1. La quota percentuale del gettito IR-PEF di cui all'articolo 1 è pari alla percentuale dei contribuenti che hanno deciso la destinazione di cui all'articolo 1 medesimo. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero delle finanze determina tale ammontare nonché la ripartizione tra i movimenti e partiti politici in proporzione alle scelte dei contribuenti.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 1.200.

01. 04. Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Diritto di partiti e movimenti politici a messaggi radiotelevisivi).

1. Nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, i movimenti e i partiti politici di cui all'articolo 2 hanno diritto a trasmettere gra-

tuitamente sulle reti radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico messaggi inerenti la loro attività.

2. Alla trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono riservati tempi non inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e lo 0,30 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.

3. Le forme e i tempi di accesso per la trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono stabiliti, nel rispetto dei principi del pluralismo e della proporzionalità di rappresentanza in Parlamento, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

01. 05. Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 inserire i seguenti:

ART. 01.

(Statuto dei partiti).

1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Eventuali variazioni successive dello statuto sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. La pubblicazione dello statuto ai sensi dei commi 1 e 2 è condizione per accedere ai contributi della presente legge.

ART. 01-bis.

(Principi e criteri direttivi per gli statuti dei partiti).

1. Tutti i cittadini e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto a chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo Statuto.

2. Lo Statuto dei partiti indica:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

b) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

d) le modalità di partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 3;

e) i casi ed i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché le relative procedure di ricorso;

f) i diritti ed i doveri degli iscritti e dei relativi organi di garanzia, precisando le modalità che assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

h) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, per le cariche di sindaco e di presidente della provincia.

3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito, con possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

01. 09. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01.

(Fondazioni politico-culturali).

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei contributi e delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti, sono tenuti a costituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una fondazione, secondo le disposizioni del codice civile.

2. Le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

3. Entro dodici mesi dall'acquisizione della personalità giuridica, alla fondazione sono conferiti tutti i cespiti patrimoniali e le attività economiche direttamente o indirettamente imputabili a ciascun partito politico, compresi quelli riferiti a società o persone fisiche fiduciarie o comunque a organismi nei confronti dei quali il partito politico o società amministrata dai suoi organi abbiano i poteri di controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Le fondazioni possono articolarsi in strutture nazionali e regionali.

5. Possono costituire una fondazione ai sensi della presente legge anche i partiti politici non rappresentati nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei consigli regionali.

6. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici non possono essere amministratori o sindaci delle Fondazioni.

7. Le fondazioni svolgono, direttamente o a mezzo di organismi da esse controllati, costituiti anche in forma societaria, tutte le attività di ricerca, elaborazione, formazione, comunicazione e promozione politica nonché le attività connesse, comprese quelle editoriali, con esclusione della propaganda elettorale diretta.

8. Le fondazioni possono concorrere all'attività dei partiti politici unicamente mediante prestazione di beni o servizi, secondo le modalità stabilite dagli statuti delle fondazioni stesse.

9. I trasferimenti finanziari dalle fondazioni ai partiti politici sono vietati.

10. Le fondazioni curano altresì la tenuta dell'archivio storico dei rispettivi partiti politici e ne consentono l'accesso al pubblico nelle forme e nei limiti stabiliti dallo statuto.

01. 14. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01.

(Responsabilità penale degli esponenti di partiti politici).

1. Qualora, con sentenza irrevocabile di condanna, anche conseguente al giudizio abbreviato ai sensi degli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale o ad applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del medesimo codice di procedura penale, sia accertata la responsabilità del segretario nazionale politico o amministrativo di un partito costituito ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione per i reati di peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione o ricettazione, anche se commessi in concorso con altri reati, cagionando un danno patrimoniale o per violare le norme vigenti in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dispone con proprio decreto:

a) lo scioglimento del partito politico e la contestuale apposizione dei sigilli a tutte le sue sedi nazionali, regionali, provinciali, comunali e periferiche;

b) la confisca dei beni mobili e immobili e dei valori appartenenti al partito

sciolto ai sensi della lettera a) e alle società le cui quote maggioritarie siano comunque riconducibili al partito stesso;

c) la decadenza con effetto immediato dei responsabili dalle cariche pubbliche elettive eventualmente scoperte e la perdita dell'elettorato attivo e passivo per dieci anni.

2. Salva l'azione per il risarcimento dei danni esperibile direttamente nei confronti dei responsabili, il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per eventuali trascrizioni o iscrizioni nei pubblici registri a favore delle amministrazioni dello Stato.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1 anche nel caso in cui le fattispecie di reati indicate nel citato articolo 1 siano depenalizzate. In tal caso il decreto è emanato quando il provvedimento che accerti la responsabilità sia diventato definitivo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui sia concessa amnistia per taluno dei reati di cui al medesimo comma.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per gravi motivi, anche prima della sentenza di condanna di cui al comma 1, può disporre, con proprio decreto, il sequestro cautelare dei beni indicati alla lettera b) del citato comma 1 purché sia già iniziato l'esercizio dell'azione penale.

6. Ogni elettore può costituirsi parte civile nei procedimenti penali indicati al comma 1 dell'articolo 1.

01. 13. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01.

(Disposizioni processuali).

1. L'azione di risarcimento o di restituzione contro il partito politico quale

responsabile civile del danno è esercitata in sede penale con la citazione in giudizio del partito, nella persona del segretario politico *pro-tempore*, ad opera del terzo danneggiato costituitosi parte civile nel giudizio a carico di chi ha commesso il reato.

2. Con la sentenza di condanna del responsabile civile il giudice penale di primo grado liquida il danno nel suo ammontare, procedendo anche in via equitativa nel caso in cui le prove acquisite non ne consentano una determinazione precisa.

3. Con la sentenza di condanna del responsabile civile il giudice di primo grado ordina, nei limiti di cui al comma 2, il sequestro di eventuali beni immobili o mobili di proprietà del partito, nonché delle voci di entrata di cui al bilancio annuale, previsto dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1997, n.2, del partito politico ritenuto responsabile, sino ad un terzo del loro ammontare, fatta eccezione per le somme provenienti dalle quote associative annuali.

4. Nel procedimento di cui ai commi 1, 2 e 3, gli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale si applicano in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 80, 81, 86 e 87 del medesimo codice.

5. Nel caso in cui il giudice pronunci sentenza di condanna a norma degli articoli 442 e 444 del codice di procedura penale, lo stesso, anche d'ufficio, deve sempre disporre contemporaneamente il sequestro conservativo dei beni del responsabile civile.

6. Le sentenze di condanna a norma degli articoli 442 e 444 del codice di procedura penale fanno stato nel giudizio civile per il risarcimento del danno anche nei confronti del responsabile civile.

7. Il presente articolo si applica alle richieste di risarcimento conseguenti a reati commessi da esponenti di partiti politici anche anteriormente alla sua entrata in vigore.

8. Le condizioni previste dall'articolo 2901 del codice civile per l'azione revocatoria degli atti di disposizione del patrimonio promossa dalla parte civile nei con-

fronti del partito politico, quale responsabile civile ai sensi della presente legge, si presuppongono sussistenti fino a prova contraria.

9. La disposizione di cui al comma 3 si applica per tutti gli atti compiuti dal partito a partire dall'anno antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

10. Se al momento della proposizione dell'azione di risarcimento non risulta più essere in attività il partito politico di appartenenza dei soggetti di cui all'articolo 1, si considerano civilmente responsabili la formazione o le formazioni politiche di diretta emanazione o beneficiarie di strutture, di organizzazioni, di sedi o di beni strumentali e patrimoniali in genere del partito politico disciolto.

01. 08. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-*bis*. — 1. Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della presente legge nei confronti di chi, prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo carico nel registro generale e, comunque, entro tre mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente e compiutamente lo denunci, fornendo concrete indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

2. Per chi abbia ricevuto somme in violazione delle norme richiamate nel comma 1 la non punibilità è altresì subordinata alla condizione che egli entro tre mesi dalla commissione del fatto, renda irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di

altri o versata ad altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario ».

01. 10. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 194, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi abbia ricevuto la somma ovvero del partito o della sua articolazione politico-organizzativa o del gruppo parlamentare, relativamente all'importo che sia stato utilizzato nel loro interesse. ».

01. 11. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 194, aggiungere il seguente:

« 1. Le misure di prevenzione di carattere patrimoniale previste dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, si applicano ai responsabili delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e agli articoli 317, 319, 320 e 648 del codice penale.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme sul finanziamento pubblico e sui rimborsi elettorali, coloro i quali hanno la responsabilità della gestione dei fondi pubblici destinati ai partiti politici sono considerati pubblici ufficiali. ».

01. 12. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. — 1. L'erogazione dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari ed ai consiglieri regionali cessati dal mandato è sospesa per coloro che siano rinviati a giudizio:

a) per i delitti di finanziamento illecito dei partiti politici;

b) per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) per il delitto previsto dall'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) del codice penale;

d) per i delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad un'attività pubblica funzione o a un pubblico servizio non previsti alla lettera b).

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 è altresì sospesa l'erogazione dell'assegno di fine mandato.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 spetta all'interessato una somma pari ad un terzo dell'assegno vitalizio.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, qualora gli assegni vitalizio o di fine mandato siano stati già corrisposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità giudiziaria competente dispone il sequestro conservativo prima di beni immobili e poi di beni mobili del beneficiario fino a concorrenza del relativo importo.

5. La sospensione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato sia pronunciata sentenza di assoluzione passata in giudicato.

6. Con la cessazione della sospensione sono erogati l'assegno vitalizio e l'assegno di fine mandato nella misura prevista ed all'interessato viene corrisposta, altresì, la parte dell'assegno non corrisposta maggiorata degli interessi legali e della svalutazione monetaria.

7. In caso di condanna dell'interessato con sentenza passata in giudicato, l'assegno vitalizio e l'assegno di fine mandato sono revocati e sostituiti da altro di importo uguale alla pensione sociale.

8. A cura delle cancellerie degli organi giurisdizionali competenti le sentenze che dispongono la sospensione o la revoca dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato devono essere notificate ai Presidenti delle Assemblee cui appartengono i destinatari delle sentenze stesse ».

01. 15. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01.

(Responsabilità civile degli esponenti di partiti politici).

1. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I partiti politici sono civilmente responsabili per i danni subiti da terzi per i reati commessi da loro rappresentanti,

segretari, dirigenti, funzionari, incaricati e indicati a qualsiasi titolo nello svolgimento e nell'ambito di attività ed incombenze connesse alla funzione politica amministrativa del partito, nonché alle sue esigenze organizzative e finanziarie interne. ».

01. 16. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 2 gennaio 1997, n.2 è aggiunto il seguente:

« **ART. 7-bis. 1.** I partiti politici, in ogni singola provincia, non possono avere alle loro dipendenze impiegati e funzionari in misura superiore ad uno ogni 100 mila abitanti. Nelle province con popolazione inferiore a 500 mila abitanti i partiti politici possono avere, comunque, un numero di dipendenti pari a cinque unità.

2. La sede nazionale dei partiti politici non può avere un numero di dipendenti superiore a cinquanta unità.

3. È abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4. Il controllo della regolarità delle assunzioni del personale da parte dei partiti politici è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. I partiti politici che assumono dipendenti in eccesso rispetto al limite fissato dagli articoli 1 e 2, sono soggetti all'ammenda di lire 100 milioni per ogni dipendente in eccesso. ».

01. 17. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimerlo.

***1. 56.** Pisanu, Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sopprimerlo.

***1. 86.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Costituzione dei partiti politici).

1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

2. Ai fini dell'iscrizione al registro dei partiti, previsto dall'articolo 2, i partiti politici nazionali devono avere almeno 10 mila iscritti, i partiti regionali almeno 5 mila iscritti.

3. Lo statuto dei partiti politici deve prevedere espressamente la finalità di presentarsi alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per un consiglio regionale.

ART. 2.

(Registrazione dello statuto).

1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un proprio statuto, che è depositato in un registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui si trova la sede centrale del partito.

2. Eventuali variazioni successive dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. I partiti politici di nuova istituzione devono depositare lo statuto entro tre mesi dalla loro costituzione.

4. I partiti politici non iscritti nel registro non possono partecipare alle elezioni europee, nazionali e regionali.

5. Le norme della presente legge non si applicano alle liste civiche o alle formazioni costituite al soli fini della partecipazione al elezioni comunali e provinciali.

ART. 3.

(Principi e contenuti obbligatori degli statuti dei partiti politici).

1. Tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto. È sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario nei confronti del diniego di iscrizione o della cancellazione dell'iscritto.

2. Lo statuto dei partiti politici deve obbligatoriamente indicare:

a) il rispetto dei principi della Costituzione;

b) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione, di primo o di secondo grado, da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

c) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti e la sua periodicità;

d) le procedure richieste per l'approvazione di qualunque atto e decisione che impegni la linea politica del partito, con la possibilità di formare nuove maggioranze e minoranze;

e) le modalità della partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative e comunicative del partito, nonché alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 3:

f) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché la procedura di ricorso;

g) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, precisando le modalità che assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica nonché la presenza di soggetti non iscritti al partito:

h) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti,

gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

i) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali e per le cariche di sindaco e di presidente della provincia, in conformità all'articolo 4.

3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito politico, con la possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

ART. 4.

(Elezioni primarie).

1. I partiti politici che intendano concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, devono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto tra gli elettori.

2. I criteri e le modalità alle quali i partiti dovranno attenersi nella convocazione e nella effettuazione delle elezioni primarie di cui al comma 1 ed i controlli sul corretto svolgimento delle stesse nell'interesse dei diritti degli iscritti, degli elettori e del sistema democratico, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 5.

(Norme sulle coalizioni).

1. L'articolo 4 si applica anche alle coalizioni di partiti e movimenti politici che si presentano alle elezioni con propri candidati.

2. Al fine di cui al comma 1, la coalizione adotta un apposito regolamento.

3. Le coalizioni di partiti che concorrono alle elezioni politiche nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo elettorale della coalizione, il programma elettorale comune e il nominativo del candidato *premier*.

4. Il programma elettorale, sottoscritto dai rappresentanti dei partiti politici aderenti alla coalizione, deve contenere i punti politici ritenuti prioritari e irrinunciabili ai fini dell'azione di governo e quelli che costituiscono invece indicazioni condivise, su cui sono ammessi il voto individuale e la decisione a maggioranza nell'ambito del gruppo o dei gruppi parlamentari facenti parte della coalizione.

ART. 6.

(Norme sulla presentazione dei partiti politici alle elezioni nazionali e sulla stabilità delle coalizioni).

1. I partiti politici che partecipano alle elezioni politiche nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo e alle candidature, il programma elettorale, il nominativo del candidato *premier* e l'indicazione vincolante della coalizione di appartenenza, ove il partito non consegua da solo la maggioranza degli eletti a livello nazionale.

2. Quando nel corso della legislatura il candidato risultato eletto aderisca a coalizione diversa da quella indicata, ai sensi del comma 1, in sede di presentazione alle elezioni, è dichiarato automaticamente decaduto dalla carica elettiva e sostituito nei modi previsti dalle leggi elettorali vigenti.

ART. 7.

(Norme sul contributo volontario e su la deducibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici).

1. La legge 2 gennaio 1997, n. 2, è abrogata.

2. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *1-bis.* le erogazioni libera li in danaro, di soggetti individuali e associazioni, fino all'importo di 20 milioni di lire, a favore dei partiti politici registrati ».

3. È vietato il finanziamento dei partiti politici da parte degli enti pubblici e delle società aventi scopo di lucro.

4. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con l'arresto da sei mesi a quattro anni e con l'ammenda da 1000 a 300 milioni di lire.

5. Gli articoli 13-*bis* e 91-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 8.

(Improduttività di reddito degli immobili destinati all'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione).

1. Al comma 3 dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano altresì produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari e le loro pertinenze, destinate esclusivamente a sedi di partiti politici per l'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione."

ART. 9.

(Esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali).

1. Gli atti costitutivi gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici derivanti da legge o da regolamento statale, regionale, provinciale e comunale sono esenti dalle imposte di bollo, dalle imposte di registro,

di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e da ogni altra tassa e o nere di natura fiscale o amministrativa.

2. Gli acquisti di immobili a favore dei partiti politici, a qualsiasi titolo effettuati, sono esenti dalle imposte di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, a condizione che gli immobili stessi siano destinati a sedi di partiti politici per un periodo continuativo non inferiore a dieci anni.

ART. 10.

(Riduzione dell'aliquota IVA).

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore di partiti politici l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è stabilita nella misura del 4 per cento della base imponibile dell'operazione.

ART. 11.

(Esenzione dall'imposta sugli spettacoli).

1. Sono esenti dall'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, gli spettacoli e le altre attività indicate nella tariffa allegata al medesimo decreto, e successive modificazioni, promossi e organizzati dai partiti politici.

ART. 12.

(Agevolazioni per la propaganda e l'informazione).

1. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti o dei movimenti politici.

ART. 13.

(Riduzione delle tariffe postali).

1. Le tariffe per i servizi postali, riguardanti le attività dei partiti politici che ne fanno richiesta, sono ridotte del 50 per cento.

ART. 14.

(Esenzione dalla tassa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per manifestazioni e attività dei partiti politici).

1. Le occupazioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate dai partiti politici per lo svolgimento della loro attività, non sono soggette alla tassa di cui al medesimo articolo 38.

ART. 15.

(Strutture per manifestazioni pubbliche).

1. I consigli comunali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedono nei loro statuti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici.

2. Gli statuti comunali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

ART. 16.

(Soppressione dei finanziamenti all'editoria di partito).

1. L'articolo 40 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9 e i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono abrogati.

3. I commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono abrogati.

4. Nell'ultimo periodo del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: dai commi 8, 10 e 11 sono sostituite dalle seguenti: dal comma 8.

5. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 1998, relative a stanziamenti previsti dalle norme abrogate dai commi 2, 3 e 4, sono riassegnate per le finalità indicate nel presente capo.

6. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a favore delle imprese editrici di giornali e delle imprese radiofoniche di informazione, per l'estinzione dei debiti pregressi, possono essere accordati, con le stesse condizioni, ai partiti politici registrati, a copertura dei disavanzi accumulati alla data del dicembre 1989.

ART. 17.

(Conformità dello statuto alla legge e rendiconto di esercizio).

1. I partiti politici che hanno approvato un proprio statuto ai sensi del capo I possono usufruire dei contributi per le spese elettorali o accedere al contributo diretto dello Stato e alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla presente legge. La corte d'appello territorialmente competente verifica la corrispondenza dello statuto alle norme della presente legge.

2. I partiti politici che hanno usufruito dei contributi per le spese elettorali o che intendono accedere al contributo diretto dello Stato e alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla presente legge, presentano, altresì, un rendiconto di esercizio. Provvedono alla redazione del rendiconto il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito, movimento politico o coalizione.

3. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del rappresentante legale o

del tesoriere sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento politico e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Il rendiconto deve essere altresì corredato di una nota integrativa.

4. Al rendiconto devono inoltre essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere devono altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativo-contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti politici, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e sigillati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto a gli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Il legale rappresentante o il tesoriere sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale,

il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonchè delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base del controllo di conformità alla legislazione vigente compiuto da un collegio di revisori dei conti, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati di intesa dai Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile.

15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti o movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 ne riservano una quota, non inferiore al 30 per cento, alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria.

16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto, il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che

partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico.

ART. 18.

(Norme sui bilanci dei partiti politici).

1. I partiti e i movimenti politici di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili nelle forme e secondo le procedure previste dagli articoli da 2214 a 2220 del codice civile.

2. I partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di redigere il bilancio secondo il modello delle società di capitali, nelle forme e secondo le procedure previste dagli articoli da 2423 a 2429 del codice civile, in quanto compatibili con la particolare natura dell'attività svolta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati le scritture supplementari che i partiti e i movimenti politici devono tenere ai sensi del secondo comma dell'articolo 2214 del codice civile, nonchè i prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

4. I documenti di bilancio, certificati da una società di revisione o da un collegio di revisori contabili iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 19.

(Copertura finanziaria e testo unico).

1. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ove il limite di spesa derivante dall'applicazione del comma 1 sia superato il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede, con proprio decreto, a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, la misura delle agevolazioni al fine di assicurare il rispetto del limite stesso.

3. Entro il 31 gennaio 1999, il Governo provvede a riunire in un testo unico le norme vigenti in materia di finanziamento dei partiti politici e di rimborsi elettorali.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.

- 1. 177.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Lo Stato, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici direttamente ed indirettamente controllati dallo Stato e dagli enti locali non possono finanziare in alcun modo i partiti e i movimenti politici.

- 1. 66.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Lo Stato e le pubbliche amministrazioni non possono finanziare in alcun modo i partiti e i movimenti politici.

- 1. 67.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Non è consentita alcuna forma di finanziamento pubblico ai partiti da parte dello Stato.

- 1. 68.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. È soppressa qualsiasi forma di contribuzione statale ai movimenti o partiti politici.

- 1. 130.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'attività dei movimenti o partiti politici non costituisce onere per lo Stato.

- 1. 40.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Sono vietati i contributi ai movimenti e partiti politici, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi modo erogati, anche sotto forma di servizi, dallo Stato.

- 1. 129.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Sono vietati i contributi da parte dello Stato per finanziare l'attività politica dei movimenti e dei partiti politici.

2. I cittadini possono concorrere al finanziamento dei movimenti o dei partiti politici mediante contributi deducibili dal proprio reddito imponibile nel relativo periodo d'imposta. Con decreto del Ministro delle finanze sono fissate le percentuali di deducibilità.

1. 54. Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Sono vietati i contributi da parte dello Stato per il rimborso delle spese sostenute da movimenti o partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

2. Sono estese ai movimenti o partiti politici le agevolazioni per le tariffe telefoniche, telegrafiche e postali previste all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

1. 55. Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il finanziamento ai partiti o movimenti politici è consentito soltanto se effettuato da soggetti privati, persone fisiche e giuridiche.

2. È espressamente vietata ogni forma di finanziamento pubblico.

1. 128. Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

La legge 2 gennaio 1997, n. 2 è abrogata.

1. 70. Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il rimborso delle spese elettorali ai movimenti o partiti politici è abrogato.

1. 34. Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il finanziamento pubblico ai movimenti o partiti politici non può essere attribuito senza il consenso dei cittadini aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. All'atto del voto, gli elettori che intendono finanziare l'attività politica possono, sulla scheda elettorale appositamente modificata, autorizzare lo Stato a destinare l'importo di lire 4.000 al movimento o partito politico da loro indicato.

1. 72. Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Lo Stato con i soldi dei contribuenti destina un finanziamento pubblico annuale ai movimenti e ai partiti politici per sostenere le loro spese elettorali.

2. L'ammontare del finanziamento di cui al comma 1 è pari alla somma risul-

tante dal prelevamento annuale dell'importo di 4.000 lire da ogni pensione sociale erogata dagli enti previdenziali.

- 1. 46.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Lo Stato con i soldi dei contribuenti destina un finanziamento pubblico ai movimenti e ai partiti politici per sostenere le loro spese elettorali.

2. L'ammontare del finanziamento di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dal prelevamento annuale, che può essere effettuato senza l'autorizzazione dell'intestatario, dell'importo di lire 4.000 dal conto corrente bancario e postale di ogni abitante della Repubblica.

- 1. 42.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Lo Stato con i soldi delle piccole e medie imprese destina un finanziamento pubblico ai movimenti e ai partiti politici per sostenere le loro spese elettorali.

2. L'ammontare del finanziamento di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla imposta di lire 50.000 lire che ciascuna piccola e media impresa presente in Italia deve allo Stato come sostegno all'attività politica dei movimenti o partiti politici presenti in Parlamento.

- 1. 43.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. I parlamentari eletti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica rinunciano alla loro indennità parlamentare.

2. L'ammontare risultante dalla somma delle indennità di cui al comma 1 è attribuito annualmente ai movimenti o partiti politici come finanziamento delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

- 1. 71.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il rimborso delle spese elettorali sostenute dagli eletti alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non può essere attribuito senza il consenso dei cittadini aventi diritto al voto.

2. All'atto del voto, gli elettori, che intendono finanziare l'attività politica, possono, sulla scheda elettorale appositamente modificata, autorizzare lo Stato a destinare, in caso di elezione, l'importo di lire 4.000 al candidato da lui indicato.

- 1. 78** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 1, 2, 3, e 4 della legge 2 gennaio 1997 n. 2, sono sostituiti con i seguenti:

ART. 1. — (*Destinazione del quattro per mille dell'IRREF al finanziamento della politica*). — 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi del-

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando la riservatezza della scelta dei contribuenti e la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 2. — (*Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1*). — 1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 dicembre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

3. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

4. Al 31 dicembre di ciascun anno il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese entro la stessa data.

5. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 3.

ART. 3. — (*Determinazione ed erogazione delle somme*). — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30

novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e partiti politici.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i movimenti e i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno».

1. 9. Taradash, Calderisi, Rossetto, Nicolini, Melograni, Colletti.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

(Destinazione volontaria di una quota dell'Irpef).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1999, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata al partito politico da lui indicato.

2. Il Ministro delle Finanze determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, a tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali ivi previste ed in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1999, entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministero del tesoro liquida ai rappresentanti legali dei partiti il contributo di cui al comma 1, determinato in base alle preferenze dei contribuenti, salvo i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 14.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 5.

1. 62. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

(Destinazione volontaria di una quota dell'Irpef a favore dei partiti politici).

1. A decorrere dal periodo di imposta per il 1994, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata ai partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei consigli regionali, ovvero alle fondazioni politico-culturali collegate a tali partiti.

2. L'importo, determinato in proporzione esclusiva alle richieste positivamente formulate ai sensi del comma 1, è devoluto ai singoli partiti politici ovvero alle fondazioni politico-culturali in base ai seguenti criteri:

a) in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali formulate in apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi;

b) in proporzione agli eletti nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati, quanto alle richieste non corredate delle predette indicazioni preferenziali.

3. Il Ministro delle Finanze determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2, a tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali ivi previste, in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 5.

1. 1265. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

1. Sono estese ai partiti o movimenti politici le agevolazioni alle tariffe telefoni-

che, telegrafiche e postali di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

2. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a favore delle imprese editrici di giornali e delle imprese radiofoniche di informazione, per l'estinzione dei debiti pregressi, possono essere accordati, con le stesse condizioni, ai partiti o movimenti politici, a copertura dei disavanzi accumulati al 31 dicembre 1998.

3. Sono estese ai partiti le agevolazioni previste per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento della attività dei partiti politici le disposizioni in materia di aliquote I.V.A. sulle prestazioni relative alla composizione, legatoria e la stampa di giornali, libri e periodici.

4. Le disposizioni del Titolo II del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 non si applicano alle lotterie, ai giochi ed alle sottoscrizioni promosse, per autofinanziamento, dai partiti o movimenti politici, purché svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti o movimenti stessi.

5. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti o movimenti politici.

6. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o in locazione a partiti politici, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, qualora questi non siano utilizzati e non se ne preveda l'utilizzo a breve. Gli immobili devono essere destinati a sedi o essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno indicate le condizioni di locazione di detti beni.

7. L'uso improprio dei locali di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e la revoca della concessione o la rescissione del contratto.

8. L'Amministrazione finanziaria comunica annualmente l'elenco dei provvedi-

menti di concessione e dei contratti di locazione di cui al comma 2. Detto elenco è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 5.

- 1. 64.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 1.

- *1. 53.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sopprimere il comma 1.

- *1. 91.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Contravvenendo alla volontà dell'elettore, i movimenti e i partiti politici presenti in Parlamento si attribuiscono, con i soldi dei contribuenti, un finanziamento annuale per sostenere le spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

- 1. 45.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Senza il consenso dei cittadini, è attribuito ai movimenti o partiti politici un finanziamento pubblico per sostenere le spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

- 1. 44.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali non costituiscono onere per lo Stato.

- 1. 41.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere corrisposto.

- 1. 240.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene corrisposto.

- 1. 241.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è corrisposto.

- 1. 242.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere concesso.

- 1. 243.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene concesso.

- 1. 244.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è elargito.

- 1. 245.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere elargito.

- 1. 246.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene elargito.

- 1. 247.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è concesso.

- 1. 248.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere fissato.

- 1. 249.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene fissato.

- 1. 250.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è fissato.

- 1. 251.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere conferito.

- 1. 252.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene conferito.

- 1. 253.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è conferito.

- 1. 254.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere dato.

- 1. 255.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene dato.

- 1. 256.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è dovuto.

- 1. 257.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere destinato.

- 1. 258.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene destinato.

- 1. 259.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è riservato.

- 1. 260.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere riservato.

- 1. 261.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene riservato.

- 1. 262.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è destinato.

- 1. 263.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere assegnato.

- 1. 264.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene assegnato.

- 1. 265.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è assegnato.

- 1. 266.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere attribuito.

- 1. 267.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene attribuito.

- 1. 268.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1, sostituire la parola: movimenti con la seguente: soggetti.

- 1. 1247.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: movimenti con la seguente: gruppi.

- 1. 1248.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: partiti politici con la seguente: rappresentanze politiche.

- 1. 1249.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 e al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e singoli eletti.

- 1. 1274.** Buontempo.

Al comma 1, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

- 1. 8.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 1 ed ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: rimborso con la seguente: contributo.

- *1. 89.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 1 sostituire la parola: rimborso con la seguente: contributo.

- *1. 1252.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire la parola: rimborso con la seguente: risarcimento.

- 1. 1250.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire la parola: rimborso con *la seguente:* indennizzo.

- 1. 1251.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: in relazione con *le seguenti:* da imputarsi.

- 1. 1253.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: in relazione con *le seguenti:* relativo.

- 1. 1254.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: in relazione con *le seguenti:* con riferimento.

- 1. 1255.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: alle spese con *le seguenti:* agli oneri

- 1. 1256.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 dopo le parole: spese elettorali *aggiungere le seguenti:* e per l'attività politica.

- 1. 1267.** Buontempo.

Al comma 1 dopo la parola: sostenute *aggiungere le seguenti:* e documentate.

- 1. 1268.** Calderisi, Taradash, Colletti, Melograni, Niccolini, Rossetto.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

- *1. 79.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 1 sopprimere le parole: , del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

- *1. 90.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tassa, Sica, Veltri.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: del Parlamento europeo.

- 1. 80.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e dei consigli regionali.

- 1. 50.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

1-ter. Ai fini dell'iscrizione al registro i partiti politici nazionali devono avere almeno 10 mila iscritti, i partiti regionali almeno 5 mila iscritti.

1-quater. Lo statuto dei partiti politici deve prevedere espressamente la finalità di presentarsi alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per un consiglio regionale.

1-quinquies. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un proprio statuto, che è depositato in un registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui si trova la sede centrale del partito.

1-sexies. Eventuali variazioni successive dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

1-septies. I partiti politici di nuova istituzione devono depositare lo statuto entro tre mesi dalla loro costituzione.

1-octies. I partiti politici non iscritti nel registro non possono partecipare alle elezioni europee, nazionali e regionali.

1-*nonies*. Le norme della presente legge non si applicano alle liste civiche o alle formazioni costituite ai soli fini della partecipazione a elezioni comunali e provinciali.

1-*decies*. Tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto. È sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario nei confronti del diniego di iscrizione o della cancellazione dell'iscritto.

1-*undicies*. Lo statuto dei partiti politici deve obbligatoriamente indicare:

a) il rispetto dei principi della Costituzione;

b) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione, di primo o di secondo grado, da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

c) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti e la sua periodicità;

d) le procedure richieste per l'approvazione di qualunque atto e decisione che impegni la linea politica del partito, con la possibilità di formare nuove maggioranze e minoranze;

e) le modalità della partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative e comunicative del partito, nonché alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 3;

f) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché la procedura di ricorso;

g) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, precisando le modalità che assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica nonché la presenza di soggetti non iscritti al partito;

h) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti,

gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

i) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali e per le cariche di sindaco e di presidente della provincia, in conformità all'articolo 4.

1-*dodecies*. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito politico, con la possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

1. 63. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. I partiti o movimenti politici indicati nell'articolo 1, pena l'esclusione dai benefici, devono approvare per atto pubblico un proprio statuto, ai sensi dell'articolo 14 e successivi del codice.

1-*ter*. Lo statuto e le sue successive variazioni sono depositati presso la cancelleria del tribunale civile del luogo dove è fissata la sede centrale.

1-*quater*. Gli statuti devono uniformarsi ai seguenti principi:

a) libertà di iscrizione e di accesso alle cariche statutarie per tutti i cittadini e gli stranieri residenti;

b) garanzia di rappresentanza delle minoranze interne negli organi collegiali;

c) adozione del metodo democratico nelle procedure di approvazione degli atti, di elezione alle cariche interne e di selezione dei candidati elettorali.

1. 87. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'erogazione del rimborso è soggetta ad espresso consenso degli elettori mediante indicazione sulla scheda elettorale opportunamente modificata. L'elettore dovrà indicare se intende o meno consentire il rimborso al partito da lui votato. In caso di coalizione l'elettore dovrà indicare il partito prescelto. Spetta ad ogni partito l'importo di lire 4000 per ciascun voto riportato recante l'indicazione di assenso al contributo.

Conseguentemente, al medesimo, articolo:

Sopprimere i commi 3 e 4,

Al comma 7 sostituire le parole: ai commi 1 e 4 con le seguenti: al comma 1.

- 1. 7.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri

Sopprimere il comma 2.

- 1. 95.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla ripartizione del rimborso di cui all'articolo 1 concorrono i movimenti e i partiti politici che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2 e che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali e dal loro delegato, al Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla presente legge.

- 1. 1246.** Anedda, Fini, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Fragalà, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 58.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 2 dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e i parlamentari.

- 1. 1275.** Buontempo

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alla domanda vanno allegare le fatture di tutte le spese effettuate e per le quali si chiede il rimborso. Il rimborso per ogni movimento o partito ed eletto non potrà superare la cifra raggiunta dalla nota spese presentata.

- 1. 1276.** Buontempo.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 96.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'erogazione è disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione dei Presidenti della Camere, a carico di un apposito capitolo istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio.

- 1. 94.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'erogazione è disposta con decreti del Ministro del tesoro, su indicazione dei Presidenti della Camere, a carico di un apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

- 1. 92.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con

decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal successivo comma 5. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica.

1. 1257. Bielli

Al comma 3 sostituire le parole: L'erogazione con le seguenti: L'attribuzione.

1. 1258. Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire le parole: L'erogazione con le seguenti: L'elargizione.

1. 1259. Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire le parole: L'erogazione con le seguenti: L'assegnazione.

1. 1260. Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire le parole: L'erogazione con le seguenti: L'esborso.

1. 1261. Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire la parola: disposta con la seguente: operata.

1. 1262. Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire la parola: disposta con la seguente: stabilita.

1. 1263. Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire la parola: disposta con la seguente: decisa.

1. 1264. Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, dopo le parole: con decreti aggiungere le seguenti: congiunti del Presidente del Senato della Repubblica e.

1. 93. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È fatto obbligo ai movimenti o partiti politici destinare il 50 per cento del finanziamento di cui al comma 1 alle loro strutture territoriali e il 50 per cento ai singoli parlamentari per sostenere la loro attività politica nel collegio elettorale in cui sono stati eletti.

1. 51. Rossetto, Taradash, Calderisi, Colletti, Melograni, Niccolini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È fatto obbligo ai movimenti o partiti politici destinare il 40 per cento del finanziamento di cui al comma 1 alle loro strutture territoriali e il 40 per cento ai singoli parlamentari per sostenere la loro attività politica nel collegio elettorale in cui sono stati eletti.

1. 52. Rossetto, Taradash, Calderisi, Colletti, Melograni, Niccolini.

Sopprimere il comma 4.

***1. 18.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Colletti, Melograni, Niccolini.

Sopprimere il comma 4.

***1. 108.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il rimborso di cui al comma 1 è pari, per ciascun movimento, partito o coalizione che abbia presentato propri candidati nei collegi uninominali, alla somma risultante, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1000 per il numero dei voti ricevuti nei collegi uninominali dai rispettivi candidati che hanno ricevuto almeno il 10 per cento dei voti, per il rinnovo del Parlamento europeo dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.000 per il numero dei voti ricevuti dalle liste concorrenti in ciascuna circoscrizione e per il rinnovo dei consigli regionali dalla moltiplicazione di lire 1.000 per il numero dei voti ricevuti dalle liste regionali concorrenti.

- 1. 11.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il rimborso di cui al comma 1 è pari, per ciascun movimento, partito o coalizione che abbia presentato propri candidati nei collegi uninominali, alla somma risultante, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1000 per il numero dei voti ricevuti nei collegi uninominali dai rispettivi candidati, per il rinnovo del Parlamento europeo dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.000 per il numero dei voti ricevuti dalle liste concorrenti in ciascuna circoscrizione e per il rinnovo dei consigli regionali dalla moltiplicazione di lire 1.000 per il numero dei voti ricevuti dalle liste regionali concorrenti.

- 1. 12.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il rimborso di cui al comma 1, per ciascun movimento, partito o coalizione che abbia presentato propri candidati nei

collegi uninominali, è pari alla somma risultante, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1600 per il numero dei voti ricevuti nei collegi uninominali dai rispettivi candidati che hanno ricevuto almeno il 10 per cento dei voti, per il rinnovo del Parlamento europeo dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero dei voti ricevuti dalle liste concorrenti in ciascuna circoscrizione e per il rinnovo dei consigli regionali dalla moltiplicazione di lire 1.600 per il numero dei voti ricevuti dalle liste regionali concorrenti.

- 1. 13.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il rimborso di cui al comma 1, per ciascun movimento, partito o coalizione che abbia presentato propri candidati nei collegi uninominali, è pari alla somma risultante, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1600 per il numero dei voti ricevuti nei collegi uninominali dai rispettivi candidati, per il rinnovo del Parlamento europeo dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero dei voti ricevuti dalle liste concorrenti in ciascuna circoscrizione e per il rinnovo dei consigli regionali dalla moltiplicazione di lire 1.600 per il numero dei voti ricevuti dalle liste regionali concorrenti.

- 1. 74.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Al comma 4, sostituire la parola: rimborso con la seguente: risarcimento.

- 1. 1266.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire la parola: rimborso con la seguente: indennizzo.

- 1. 1267.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire la parola: rimborso con la seguente: contributo.

- 1. 1268.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è fissato.

- 1. 269.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere conferito.

- 1. 270.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene conferito.

- 1. 271.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è conferito.

- 1. 272.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere dato.

- 1. 273.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene dato.

- 1. 274.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è dovuto.

- 1. 275.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere destinato.

- 1. 276.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere attribuito.

- 1. 277.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è assegnato.

- 1. 278.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene assegnato.

- 1. 279.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere assegnato.

- 1. 280.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è destinato.

- 1. 281.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene riservato.

- 1. 282.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è riservato.

- 1. 284.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene destinato.

- 1. 285.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene attribuito.

- 1. 286.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene fissato.

- 1. 287.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere fissato.

- 1. 288.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è concesso.

- 1. 289.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene elargito.

- 1. 290.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere elargito.

- 1. 291.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è elargito.

- 1. 292.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene concesso.

- 1. 293.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere concesso.

- 1. 294.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene corrisposto.

- 1. 295.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere corrisposto.

- 1. 296.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: ripartendo con la seguente: assegnando.

- 1. 297.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: ripartendo con la seguente: dividendo.

- 1. 298.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: ripartendo con le seguenti: a seguito di ripartizione.

- 1. 299.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: ripartendo con le seguenti: dopo aver ripartito.

- 1. 300.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: ripartendo con la seguente: suddividendo.

- 1. 301.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4 sostituire le parole: tra i movimenti o partiti politici aventi diritto con le seguenti: in misura del cinquanta per cento, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto e tutti gli eletti di ogni singolo partito.

- 1. 1330.** Buontempo.

Al comma 4, sostituire la parola: movimenti con la seguente: soggetti.

- 1. 1269.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire la parola: movimenti con la seguente: gruppi.

- 1. 1270.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire le parole: partiti politici con le seguenti: rappresentanze politiche.

- 1. 1271.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire la parola: aventi con le seguenti: che hanno.

- 1. 1272.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire le parole: il rinnovo con le seguenti: l'elezione.

- 1. 310.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: organi con la seguente: organismi.

- 1. 1273.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascun movimento o partito politico ha diritto al rimborso, per ciascuna campagna elettorale, nel limite massimo delle spese sostenute e documentate attraverso la presentazione di un apposito rendiconto da presentare entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di cui al comma 2.

- 1. 1331.** Calderisi, Taradash, Colletti, Melograni, Niccolini, Rossetto.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora l'ammontare delle spese elettorali sostenute per le consultazioni previste dal comma 1 del presente articolo sia di importo inferiore a quello risultante dal riparto previsto dal precedente comma, l'entità dei rimborsi va rapportata al totale delle spese elettorali da rendicontare ad opera dei singoli partiti e movimenti che abbiano preso parte a ciascuna consultazione. A tal fine entro il 15 luglio successivo alla consultazione o alle consultazioni

medesime i partiti e movimenti comunicano al Presidente della Camera dei deputati l'ammontare complessivo delle spese rispettivamente sostenute.

1. 35. Garra.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I rendiconti delle spese elettorali sono depositati presso la Segreteria generale della Camera dei deputati, entro sei mesi dall'incasso del 40 per cento spettante per il primo anno. Nel caso di mancata rendicontazione della somma o delle somme comunicate al Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma precedente non si dà luogo ai ratei previsti per i quattro anni successivi.

1. 38. Garra.

Sopprimere il comma 5.

*** 1. 60.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sopprimere il comma 5.

*** 1. 165.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di richiesta di referendum effettuata da parte di 500 mila elettori, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione, è attribuito al comitato promotore un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire 1.000 per 500 mila. Per quanto riguarda il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione il rimborso è attribuito a condizione che il referendum sia dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale. Qualora più referendum siano richiesti dagli stesso promotori, il rimborso è attribuito per un massimo di cinque referendum.

1. 1332. Calderisi, Taradash, Colletti, Melograni, Niccolini, Rossetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di richiesta di uno o più referendum, svolta ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, che sia stata dichiarata legittima dalla Corte di cassazione, è attribuito al comitato promotore un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta.

1. 1279. Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di richiesta di uno o più referendum, svolta ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, che sia stata dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito al comitato promotore un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta.

1. 1278. Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Al comma 5 sopprimere dalle parole: a condizione che sino alla fine del comma.

1. 1294. Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Sopprimere il comma 6.

1. 1280. Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'ammontare dei quattro fondi è determinato ai sensi del comma 1, dell'ar-

ticolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

1. **156.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, sostituire le parole: L'ammontare con le seguenti: Il totale.

1. **1281.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6 sostituire le parole: di ciascuno con la seguente: complessivo.

1. **157.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, sostituire la parola: relativi con la seguente: inerenti.

1. **1282.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: organi con la seguente: organismi.

1. **1283.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: pari con la seguente: uguale.

1. **1284.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: risultante con le seguenti: che risulta.

1. **1285.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6, sostituire le parole: dell'importo con le seguenti: della somma.

1. **1286.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6, sostituire le parole: per il numero dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: per il numero di iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati quale risultante dai dati delle ultime elezioni.

1. **1287.** Migliori, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda.

Al comma 6 sostituire le parole da: lire 4.000 sino alla fine del comma con le seguenti: lire 1.000 per il numero dei voti validi.

1. **75.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 6 sostituire le parole da: lire 4.000 sino alla fine del comma con le seguenti: lire 2000 per il numero dei votanti.

1. **36.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 6, sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: 1 Euro.

1. **158.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6 sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: lire 3600.

Conseguentemente all'articolo 4, prima del comma 1 aggiungere i seguenti:

01. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o in locazione a partiti politici, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, qualora questi non siano utilizzati e non se preveda l'utilizzo a breve. Gli immobili devono essere destinati a sedi o essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno indicate le condizioni di locazione di detti beni.

02. L'uso improprio dei locali di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e la revoca della concessione o la rescissione del contratto.

03. L'Amministrazione finanziaria comunica annualmente l'elenco dei provvedimenti di concessione e dei contratti di locazione di cui al comma 2. Detto elenco è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

1. **81.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6 sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: lire 3600.

Conseguentemente all'articolo 4, prima del comma 1 aggiungere i seguenti:

01. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a favore delle imprese editrici di giornali e delle imprese radiofoniche di informazione, per l'estinzione dei debiti pregressi, possono essere accordati, con le stesse condizioni, ai partiti o movimenti politici, a copertura dei disavanzi accumulati al 31 dicembre 1998.

1. **82.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6 sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: lire 3600.

Conseguentemente all'articolo 4, prima del comma 1 aggiungere i seguenti:

01. Sono estese ai partiti le agevolazioni previste per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento della attività dei partiti politici le disposizioni in materia di aliquote Iva sulle prestazioni relative alla composizione, legatoria e la stampa di giornali, libri e periodici.

1. **83.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6 sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: lire 3600.

Conseguentemente all'articolo 4, prima del comma 1 aggiungere i seguenti:

01. Le disposizioni del Titolo II del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 non si applicano alle lotterie, ai giochi ed alle sottoscrizioni promosse, per autofinanziamento, dai partiti o movimenti politici, purché svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti o movimenti stessi.

1. **84.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6 sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: lire 3600.

Conseguentemente all'articolo 4, prima del comma 1 aggiungere i seguenti:

01. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti o movimenti politici.

1. **85.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 1.000.

1. **461.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Segue una serie di 282 emendamenti a firma Nania ed altri, da 1.462 sino a 1.751, recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra, a partire da 1000 lire sino a 3990 lire.

Al comma 6 sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 2000.

- *1. 1.** Anedda, Armaroli, Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Buontempo.

Al comma 6, sostituire la parola: 4000 con la seguente: 2000.

- *1. 159.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 3.990.

- 1. 751.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6 sostituire le parole da: dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: degli abitanti della Repubblica, ivi compresi i nascituri, quale risulta dall'ultimo censimento effettuato.

- 1. 39.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 6 sostituire le parole da: dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: degli abitanti della Repubblica, ivi compresi i neonati, quale risulta dall'ultimo censimento effettuato.

- 1. 38.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 6 sostituire le parole da: dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: degli abitanti della Repubblica, ivi compresi gli immigrati presenti in Italia all'entrata in vigore della presente legge, quale risulta dall'ultimo censimento effettuato.

- 1. 37.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 6 sostituire le parole da: dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: dei diplomati della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento.

- 1. 76.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 6 sostituire le parole da: dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: dei laureati, quale risulta dall'ultimo censimento.

- 1. 77.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 6 sostituire le parole da: dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: dei disoccupati della Repubblica, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

- 1. 73.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 6 sostituire le parole da: dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: dei pensionati della Repubblica, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

- 1. 74.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 6 sostituire le parole da: dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: per il numero dei votanti.

- 1. 35.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 6, sostituire le parole da: dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: dei cittadini votanti.

- 1. 14.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Al comma 6, sostituire le parole da: dei cittadini *sino alla fine del comma, con le seguenti:* dei voti validi in ciascuna consultazione elettorale.

- 1. 98.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, sostituire le parole da: dei cittadini *fino alla fine del comma con le seguenti:* dei voti validi.

- 1. 15.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Al comma 6, sostituire le parole: dei cittadini *sino alla fine del comma, con le seguenti:* dei votanti in ciascuna consultazione elettorale.

- 1. 97.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente comma:

2. Nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono soppressi:

a) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9;

b) il secondo periodo dell'articolo 9-bis;

c) il comma 3 dell'articolo 16.

- 1. 155.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 7.

- *1. 116.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 7.

- * 1. 49.** Pisanu, Taradash, Rossetto, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: rimborsi *con la seguente:* risarcimenti.

- 1. 200.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: rimborsi *con la seguente:* indennizzi.

- 1. 201.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: rimborsi *con la seguente:* contributi.

- 1. 202.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di cui ai commi 1 e 4.

- 1. 164.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 4 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 5.

- 1. 1289.** Bielli.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti *con le seguenti:* sono concessi.

- 1. 203.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono dati.

- 1. 204.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono elargiti.

- 1. 205.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono assegnati.

- 1. 206.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono assegnati.

- 1. 207.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono riservati.

- 1. 208.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono dati.

- 1. 209.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono conferiti.

- 1. 210.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono fissati.

- 1. 211.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono corrisposti.

- 1. 212.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono riservati.

- 1. 213.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono destinati.

- 1. 214.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono dati.

- 1. 215.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono conferiti.

- 1. 216.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono fissati.

- 1. 217.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono concessi.

1. **218.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono elargiti.

1. **219.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono destinati.

1. **220.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con cadenza annuale con le seguenti: con cadenza biennale.

1. **126.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con cadenza annuale con la seguente: annualmente.

1. **221.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 luglio di ciascun anno con le seguenti: entro il 31 dicembre di ciascun anno.

1. **125.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 luglio di ciascun anno con le seguenti: a ciascun partito, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del pro-

prio bilancio ai sensi del comma 12 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

1. **100.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 gennaio.

1. **880.** Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Anedda, Armaroli, Nania.

Segue una serie di 364 emendamenti a firma Fragalà ed altri, da 1.881 sino a 1.1245, recanti sostituzione della data del 31 luglio con ciascun giorno dell'anno, a partire dal 31 gennaio sino al 30 luglio.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 luglio.

1. **1245.** Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: ciascun con la seguente: ogni.

1. **222.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: , in misura pari sino alla fine del comma.

1. **19.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: pari con la seguente: uguale.

1. **223.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: per il primo anno, al 40 per cento sino a: 15 per cento con le seguenti: al 20 per cento.

- 1. 99.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: per il primo anno, al 40 per cento sino a: della somma con le seguenti: al 20 per cento.

- 1. 5.** Anedda, Armaroli, Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 12 per cento.

- 1.840.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Segue una serie di 34 emendamenti a firma Anedda ed altri, da 1.840 sino a 1.875 recanti percentuali diverse dal 12 per cento sino al 39 per cento.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 39 per cento.

- 1. 875.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.

- 1. 224.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 11 per cento.

- 1. 225.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: rivalutata fino alla fine del periodo.

- * **1. 4.** Migliori, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Nania, Selva.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: rivalutata fino alla fine del periodo.

- * **1. 167.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con la seguente: triennialmente.

- 1. 142** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sulla base con le seguenti: in base.

- 1. 226.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale con le seguenti: secondo gli indici dei prezzi all'ingrosso sotto qualsiasi forma.

- 1. 1294.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per l'intera con le seguenti: per tutta la.

- 1. 227.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

- *1. 127.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

- *1. 163.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

L'erogazione dei rimborsi è soggetta alla presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di una idonea fidejussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, per un ammontare pari ai rimborsi, a favore del Presidente della Camera dei deputati. La fidejussione deve escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere durata almeno sette mesi.

- 1. 1290.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

L'erogazione dei contributi è effettuata nelle mani dei tesoriери dei partiti ed è soggetta alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391. È soppresso l'articolo 5 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

- 1. 1291.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

L'erogazione dei contributi è effettuata nelle mani dei segretari amministrativi dei

partiti. È soppresso l'articolo 5 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

- 1. 1292.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

L'erogazione dei contributi è effettuata nelle mani dei segretari dei partiti. È soppresso l'articolo 5 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

- 1. 1293.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

L'erogazione dei contributi è vincolata alla prestazione di garanzie bancarie o fidejussorie da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto.

- 1. 3.** Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania, Selva, Migliori.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'erogazione con le seguenti: la concessione.

- 1. 228.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'erogazione con le seguenti: il pagamento.

- 1. 229.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'erogazione con le seguenti: l'assegnazione.

- 1. 230.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'erogazione con le seguenti: la destinazione.

- 1. 231.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'erogazione con le seguenti: la distribuzione.

- 1. 232.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: dei rimborsi con le seguenti: dei risarcimenti.

- 1. 233.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: dei rimborsi con le seguenti: degli indennizzi.

- 1. 234.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: dei rimborsi con le seguenti: dei contributi.

- 1. 235.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: da parte con le seguenti: ad opera.

- 1. 236.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: movimenti con la seguente: gruppi.

- 1. 237.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: movimenti con la seguente: soggetti.

- 1. 238.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Sopprimere il comma 8.

- *1. 115.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 8.

- *1. 20.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati con le seguenti: Qualora il Parlamento venga sciolto anticipatamente.

- 1. 1296.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati con le seguenti: Qualora il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati si sciolgano anticipatamente.

- 1. 1297.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati con le seguenti: Qualora

il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati vengano sciolti anticipatamente.

- 1. 1298.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati *con le seguenti:* Qualora il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati cessino anticipatamente il loro mandato.

- 1. 1299.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati *con le seguenti:* Qualora la legislatura cessi in anticipo.

- 1. 1300.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: delle quote *con le seguenti:* delle rate.

- 1. 1301.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: è interrotto *con la seguente:* cessa.

- 1. 1302.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: è interrotto *con le seguenti:* si interrompe.

- 1. 1303.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

- 1. 112.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: i movimenti *con le seguenti:* i gruppi.

- 1. 1304.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: i movimenti *con le seguenti:* i soggetti.

- 1. 1305.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: esclusivamente *con la seguente:* soltanto.

- 1. 1306.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: pari *con la seguente:* uguali.

- 1. 1307.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: rispettivi *con la seguente:* relativi.

- 1. 1308.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: organi *con la seguente:* organismi.

- 1. 1309.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8 sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Spettano ai partiti le quote degli anni e dei mesi maturati.

- 1. 168.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 8 sopprimere il terzo periodo.

- *1. 124.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 8 sopprimere il terzo periodo.

- *1.167.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: viene assegnato.

- 1. 302.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: è dovuto.

- 1. 303.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: è compiuto.

- 1. 304.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: viene compiuto.

- 1. 305.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: avviene.

- 1. 306.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: viene effettuato.

- 1. 307.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: viene eseguito.

- 1. 308.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: è eseguito.

- 1. 309.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: nel caso con le seguenti: nell'ipotesi.

- 1. 1310.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 8, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: superiore a sei mesi.

- 1. 2.** Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania, Selva, Migliori.

Sopprimere il comma 9.

- *1. 172.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 9.

- * **1. 47.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 10, sopprimere le parole: , o di irregolare redazione del rendiconto.

- 1. 174.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tassa, Sica, Veltri.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: non regolare.

- 1. 1311.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: non perfetta.

- 1. 1312.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: imperfetta.

- 1. 1313.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: incompleta.

- 1. 1314.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve sospendere.

- 1. 1315.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve interrompere.

- 1. 1316.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve bloccare.

- 1. 1317.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: blocca.

- 1. 1318.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: vieta.

- 1. 1319.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: interrompe.

- 1. 1320.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: l'erogazione con la seguente: l'elargizione.

- 1. 1321.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: risarcimento.

- 1. 1322.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: l'indennizzo.

- 1. 1323.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: contributo.

- 1. 1324.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ove il collegio dei revisori di cui al comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, riscontri gravi irregolarità nella redazione del rendiconto, il Presidente della Camera adotta le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

- 1. 119.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « degli elettori votanti ».

- 1. 26.** Pisanu, Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali ».

- 1. 22.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'im-

porto di lire 250 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali ».

- 1. 23.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 300 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali ».

- 1. 24.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali ».

- 1. 25.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei voti validi ».

- 1. 1325.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: lire 1000 con le seguenti: 0,25 Euro.

- 1. 176.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 210.

- 1. 752.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Segue una serie di 77 emendamenti a firma Anedda ed altri, da 1.752 sino a 1.829, recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra, da 210 lire sino a 990 lire.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 500.

- 1. 121.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 990.

- 1. 829.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le falsità dei bilanci dei partiti o movimenti politici sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 2621 del codice civile.

- 1. 02.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Sono soppressi i finanziamenti all'editoria di partito.

- 1. 06.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9 e i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. I commi 10, 11, 11-bis, 12, 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "dai commi 8, 10 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 8".

4. Le agenzie di stampa che risultino essere organi di movimenti o partiti politici non possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge n. 25.

- 1. 07.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1- bis

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il rimborso delle spese elettorali relativo ad ognuno dei quattro fondi, è erogato ai movimenti ed ai partiti politici aventi diritto, con le seguenti modalità:

a) l'erogazione è integrale per i partiti e movimenti politici, i cui eletti negli organi di cui all'articolo precedente siano almeno il 28,8 per cento per ciascuno dei due sessi;

b) l'erogazione è ridotta della differenza percentuale fra il 28,8 per cento e la quota di eletti appartenenti al sesso meno rappresentato per quei partiti e movimenti politici che registrano tra i propri eletti, una percentuale di appartenenti al sesso meno rappresentato inferiore a quella prevista alla lettera a).

2. La percentuale di rimborso non attribuita ai movimenti politici ed ai partiti politici ai sensi del comma precedente, sarà erogata ai medesimi che la destineranno ai propri coordinamenti, dipartimenti, movimenti di rappresentanza e di altri comparti di partito che abbiano, come finalità, a tutelare la parità tra i sessi e supportare azioni positive in relazione; tali rimborsi verranno quindi erogati a tutti gli organi precedentemente elencati, soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato, ove esistenti o comunque costituiti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quale rimborso di iniziative idonee al raggiungimento di una più equilibrata partecipazione di rappresentanti dei due sessi alla vita politica attiva di ogni livello politico-istituzionale.

1. 03 De Luca, Armosino, Burani Procaccini, Prestigiacomo, Matranga, Aprea, Maiolo, D'Ippolito, Mussolini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norme volte a favorire la partecipazione equilibrata di uomini e donne alla politica).

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il rimborso delle spese elettorali relativo ad ognuno dei quattro fondi, è erogato ai movimenti ed ai partiti politici aventi diritto, con le seguenti modalità:

a) l'erogazione è integrale per i partiti e movimenti politici, i cui eletti negli organi di cui all'articolo precedente siano almeno il 28,8 per cento per ciascuno dei due sessi;

b) l'erogazione è ridotta della differenza percentuale fra il 28,8 per cento e la quota di eletti appartenenti al sesso meno rappresentato per quei partiti e movimenti politici che registrano tra i propri eletti, una percentuale di appartenenti al sesso meno rappresentato inferiore a quella prevista alla lettera a).

2. La percentuale di rimborso non attribuita ai movimenti e ai partiti politici ai sensi del comma precedente, sarà erogata ai medesimi che la destineranno ai propri coordinamenti o movimenti di rappresentanza dei soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato, ove esistenti o comunque costituiti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quale rimborso di iniziative idonee ad accrescere la partecipazione di soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato alla politica attiva.

1. 01 Armosino, Pisanu, De Luca, Burani Procaccini, Prestigiacomo, Matranga, Aprea, Maiolo, D'Ippolito, Mussolini.

PROGETTI DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (5324-3453-4600-5210-5540)

(A.C. 5324 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica).

1. Al fine di potenziare l'attività del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalità delle strutture dell'Amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura all'estero, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato, e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla

base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potrà comportare, direttamente e indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà comunque a riequilibrare le retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;

b) conferma e rafforzamento della specificità e unitarietà di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera diplomatica soltanto attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;

c) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe in misura non superiore al 20 per cento dell'organico esistente alla data del 1° luglio 1998. in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni internazionali;

d) revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilità ai funzionari più meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori. A tal fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilità attribuite e dei risultati conseguiti. Si terrà conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale;

e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c) e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilità presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonché l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale;

f) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione;

g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale

indennità di posizione in godimento, nonché in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;

h) ove possibile, si terrà conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

3. In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale dei vari gradi della carriera diplomatica prevista dal comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento ai consiglieri di ambasciata;

b) nella misura del 60 per cento ai consiglieri di legazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) nella misura del 40 per cento ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del

1972, nononché ai funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo mediante provvedimento legislativo provvede alla riorganizzazione amministrativa del Ministero degli affari esteri. Il provvedimento intende:

a) individuare gli uffici di livello dirigenziale;

b) definire la loro organizzazione e disciplina;

c) determinare i compiti delle singole strutture dirigenziali e la pianta organica necessaria.

2. Per la dotazione finanziaria da attribuire al Ministero degli affari esteri la costruzione del bilancio deve contenere rilevazioni sistematiche circa l'applicazione del personale a ciascuna linea o settore di attività, l'entità delle prestazioni ad essi dedicate, il costo imputabile a ciascuna funzione, il rapporto costi/benefici ed altri elementi necessari alla tenuta di un sistema di contabilità economica basata su rilevazioni analitiche per centro di costo e su valutazioni dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione di vari livelli di responsabilità dirigenziale e nell'ambito di singoli obiettivi di programma.

01. 01. Fontan.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato, e.

1. 72. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 53. Fontan.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: direttamente e indirettamente *con le seguenti:* direttamente o indirettamente.

1. 70. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

1. 58. Governo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunque a riequilibrare le, *con le seguenti:* ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle.

1. 90. La Commissione.

Al comma 1 lettera a) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In fase di prima applicazione si provvederà a ricondurre la dinamica delle retribuzioni della carriera diplomatica entro gli stessi vincoli di compatibilità previsti per il personale contrattualizzato del ministero, eliminando ogni eventuale sperequazione.

1. 57. Nardini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: conferma, fino a: ruolo della carriera diplomatica.

1. 17. Nardini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: diplomatica soltanto con le seguenti: esclusivamente dal grado iniziale.

1. 73. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: diplomatica soltanto con le seguenti: , esclusivamente dal grado iniziale.

* **1. 85.** Governo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: carriera diplomatica aggiungere le seguenti: esclusivamente dal grado iniziale e

1. 6. Frattini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: procedura concorsuale aggiungere le seguenti: ed esclusivamente dal grado iniziale.

* **1. 50.** Palma.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: procedura concorsuale aggiungere le seguenti: ed esclusivamente dal grado iniziale.

* **1. 51.** Massa.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento dell'organico esistente, con le seguenti: 5 per cento dell'organico esistente, previa utilizzazione del personale in mobilità della Pubblica amministrazione in possesso dei titoli e dei requisiti necessari.

1. 22. Nardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 54. Fontan.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tale scopo è autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per il 1999, 15,162 miliardi per il 2000 e 22,809 miliardi a decorrere dal 2001.

1. 74. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 55. Fontan.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: mediante procedure obiettive con le seguenti: con la previsione di procedure concorsuali interne per titoli ed esami.

1. 18. Nardini.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: obiettive, con le seguenti: previste dal contratto nazionale di lavoro.

1. 23. Nardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1. 56. Fontan.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) introduzione entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto del contratto nazionale di lavoro atto a definire gli aspetti contributivi e normativi del personale in questione — pertanto abrogato il decreto legislativo 17 febbraio 1998 n. 62, che mantiene tutti i suoi effetti fino all'entrata in vigore del contratto di cui alla presente lettera f).

1. 24. Nardini.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

1. 20. Nardini.

Al comma 1 lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: che assorbe l'eventuale indennità di posizione in godimento.

1. 12. Frattini.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole da: nonché in altre due componenti *sino alla fine del periodo con le seguenti:* e a una componente correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

1. 13. Frattini.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il primo comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è così sostituito: "Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio ed agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.

1. 15. Rivolta, Frattini, Valducci.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1. 26. Nardini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

1. 71. La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

1. 60. Turrone, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: da parte *fino alla fine del comma con le seguenti:* vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione.

1. 61. Nardini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: parlamentari *aggiungere la seguente frase:* esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.

1. 81. Governo.

Sopprimere il comma 3.

1. 59. Governo.

Al comma 3, lettera c) sostituire la parola: 40 *con la seguente:* 60.

1. 62. Turrone, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie già stanziata.

1. 80. Governo.

(A.C. 5324 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge

23 agosto 1988, n. 400, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3 miliardi per l'anno 1999, 6 miliardi per l'anno 2000 e 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001:

a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;

b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;

c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all'estero.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 4. Fontan.

Al comma 1, sostituire le parole da: non superiore a lire *fino a:* dall'anno 2001 *con le seguenti:* non superiore a 3 miliardi e 19 milioni per l'anno 1999, 6 miliardi e 38 milioni per l'anno 2000 e 10 miliardi e 591 milioni a decorrere dall'anno 2001.

2. 5. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, si provvede alla costituzione — definendone altresì i criteri e le modalità organizzative — di una distinta sezione per l'esercizio delle funzioni all'estero, nell'ambito del ruolo unico della dirigenza. Nella medesima sezione sono iscritti, in sede di prima applicazione della normativa sul

predetto ruolo unico, i dirigenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri.

2. 3. Frattini.

(A.C. 5324 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Riqualificazione e riordino del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri).

1. Ai fini dell'assolvimento delle esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell'Amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, nonché alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa, anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 16 miliardi per l'anno 1999, lire 32 miliardi per l'anno 2000, lire 34 miliardi per l'anno 2001 e lire 47,2 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, si provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della

legge 15.3.97, n. 59, tenendo conto delle peculiarità del Ministero degli affari esteri e del relativo personale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, in lire 19,807 miliardi per l'anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 2. Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Ai fini dell'assolvimento delle esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell'amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'arca della promozione culturale, nonché alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa, anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, lire 19,807 miliardi per l'anno 2000, lire 32,755 miliardi per l'anno 2001 e lire 47,038 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, in lire 19,807 miliardi per l'anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 3. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nel quadro del riordino di cui al precedente comma 1, si provvede, senza oneri per l'erario, all'inquadramento, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 27 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri del personale ivi comandato.

3. 1. Frattini.

(A.C. 5324 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, procedendosi altresì alla revisione delle dispo-

sizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia:

a) semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti;

b) fissazione delle retribuzioni, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

c) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati paesi di accreditamento, assicurando comunque uno *standard* minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

d) commisurazione dei contributi previdenziali e assistenziali alla retribuzione imponibile.

2. Agli stessi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 il Governo si atterrà per la revisione della disciplina relativa al personale assunto localmente presso gli Istituti italiani di cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro degli impiegati assunti all'estero dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura sarà regolato, per la parte normativa:

a) dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i cittadini italiani e per i cittadini dei paesi dell'Unione Europea, salvo che le disposizioni di questi ultimi non prevedano condizioni più favorevoli;

b) per il restante personale non compreso nel precedente punto a), dal Contratto di lavoro in vigore per gli impiegati assunti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia, salvo che le disposizioni in vigore nei rispettivi paesi di servizio non prevedano condizioni più favorevoli.

2. Le retribuzioni ed i trattamenti accessori del predetto personale, fatte salve le disposizioni di cui al comma 132 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono regolati sulla base di un procedimento negoziale tra amministrazione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.

3. I contributi previdenziali ed assistenziali saranno commisurati alla retribuzione reale.

4. 3. Pezzoni, Lecce.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. Nell'esercizio delle de-

lega, che dovrà attuare una revisione organica delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 17, comma 1, legge 22 dicembre 1990, n. 401, verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva in materia:

a) sotto il profilo normativo il rapporto di lavoro degli impiegati a contratto assunti all'estero dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura; sarà regolato dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i cittadini italiani e per i cittadini dei paesi dell'Unione europea, salvo che le disposizioni di questi ultimi non prevedano condizioni più favorevoli. Per il restante personale, dalla normativa italiana o dell'Unione europea nei paesi dove la normativa locale risulta inesistente o inferiore agli *standard* italiani e dell'Unione europea, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

b) sotto il profilo retributivo e dei trattamenti accessori, il rapporto di lavoro degli impiegati assunti all'estero dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura sarà regolato sulla base di un procedimento negoziale tra amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria che tenga conto sia del costo della vita nelle differenti sedi utilizzando come base di riferimento gli indici differenziali elaborati dalla Nazioni unite per la determinazione dei quadri stipendiali, in attesa di poter disporre degli indicatori del

ART. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti

italiani di cultura. Nell'esercizio delle deleghe, che dovrà attuare una revisione organica delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 17, comma 1, legge 22 dicembre 1990, n. 401, verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva in materia:

a) sotto il profilo normativo il rapporto di lavoro degli impiegati a contratto assunti all'estero dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura; sarà regolato dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i cittadini italiani e per i cittadini dei paesi dell'Unione europea, salvo che le disposizioni di questi ultimi non prevedano condizioni più favorevoli. Per il restante personale, dalla normativa italiana o dell'Unione europea nei paesi dove la normativa locale risulta inesistente o inferiore agli *standard* italiani e dell'Unione europea, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

b) sotto il profilo retributivo e dei trattamenti accessori, il rapporto di lavoro degli impiegati assunti all'estero dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura sarà regolato sulla base di un procedimento negoziale tra amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria che tenga conto sia del costo della vita nelle differenti sedi utilizzando come base di riferimento gli indici differenziali elaborati dalla Nazioni unite per la determinazione dei quadri stipendiali, in attesa di poter disporre degli indicatori del ROCOST, sia del divieto di *reformatio in peius*; che del rispetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 132 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) sotto il profilo previdenziale ed assistenziale i relativi contributi saranno

commisurati alla retribuzione come previsto dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

4. 4. Pezzoni, Lecce.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: e dagli uffici consolari con le seguenti: , dagli uffici consolari e, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli Istituti italiani di cultura all'estero.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4. 13. La Commissione.

Al comma 1, all'alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia.

Conseguentemente, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

4. 12. La Commissione.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: esistente in materia aggiungere le seguenti: , senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 8. Governo.

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:

b) regolazione del rapporto di lavoro sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i cittadini dell'Unione europea e del contratto di lavoro in vigore presso le rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia per i cittadini di

paesi non appartenenti all'Unione Europea, salvo che le disposizioni in vigore nei rispettivi paesi di servizio non prevedano condizioni più favorevoli;

c) fissazione delle retribuzioni e dei trattamenti accessori sulla base di procedimenti negoziali tra l'amministrazione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, tenendo conto dell'anzianità di servizio e del numero di familiari a carico;

d) rispetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 132 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 199, n. 662;

e) commisurazione dei contributi previdenziali e assistenziali alla retribuzione reale.

4. 5. Lecce, Pezzoni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fissazione delle retribuzioni aggiungere le seguenti: e del relativo regime previdenziale ed assistenziale.

4. 9. Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 10. Governo.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: imponibile con le seguenti: come previsto dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

4. 6. Lecce, Pezzoni.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: imponibile con la seguente: reale.

4. 7. Lecce, Pezzoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

4. 11. La Commissione.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

4. 20. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione.

4. 2. Fontan.

(A.C. 5324 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Proroga del termine per l'immissione nei ruoli di cinquanta impiegati a contratto).

1. È prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Fontan.

(A.C. 5324 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

(Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen).

1. Il termine per l'integrazione di duecento unità del contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall'articolo 7 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, può procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti già stipulati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** Nardini.

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Fontan.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Contributi ai quotidiani periodici di partito)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

il Governo, nel dare risposta scritta all'interrogazione Rossetto n. 4-13483 (con la quale si chiedeva a quanto ammontassero i contributi erogati negli anni 1996 e 1997 in base alle leggi sull'editoria, quali ne fossero stati i beneficiari e per quali specifici importi), ha fornito solo dati quantitativi non portando a conoscenza dati disaggregati, come invece era stato richiesto, con riferimento ai singoli beneficiari;

la questione del finanziamento ai giornali di partito trova la sua disciplina fondamentale nella legge n. 250 del 1990 che prevede un doppio binario per l'accesso ai contributi;

a) il primo, più restrittivo, che opera a partire dal 1998, in base al quale le provvidenze sono attribuite alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano;

b) un secondo, più ampio, che mette capo all'individuazione dei soggetti destinatari sulla base della precedente normativa. Si consente infatti che alle provvi-

denze possano accedere anche le imprese editrici di quotidiani e periodici che, al 31 dicembre 1997, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo –:

quali siano le singole imprese che risultino aver fruito negli anni passati delle provvidenze erogate, sulla base della legge n. 250 del 1990 e di ogni altra normativa, ai giornali ed ai periodici di partito e quali siano i singoli importi delle somme che in ogni anno sono state erogate a ciascuna impresa.

(2-01664)

« Vito, Rossetto ».

(1° marzo 1999).

(Sezione 2 – Autorizzazione ad utilizzare mano d'opera extracomunitaria temporanea per la raccolta delle fragole)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere – premesso che:

la campagna di raccolta delle fragole è ormai alle porte;

la raccolta viene effettuata, per massima parte, ricorrendo a manodopera extracomunitaria; si tratta di lavoratori che temporaneamente (1 o 2 mesi al massimo) rimangono in Italia solo per il periodo strettamente necessario alla raccolta e poi

fanno ritorno nei loro paesi di origine (soprattutto Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Romania);

non è ancora stato emanato da parte del Governo il decreto ministeriale che autorizza le aziende agricole a servirsi di questi lavoratori;

l'iter burocratico è particolarmente complesso e interessa gli uffici del lavoro e le questure;

la richiesta da parte delle aziende agricole di questa manodopera quest'anno è circa il doppio rispetto a quella dello scorso anno —:

se sia a conoscenza di questa pressante richiesta da parte delle aziende agricole;

se non intenda tempestivamente emanare il decreto ministeriale che autorizza le aziende agricole ad utilizzare questa manodopera extracomunitaria temporanea;

quali misure intenda assumere per semplificare *l'iter* burocratico per l'ingresso in Italia di questi lavoratori temporanei.

(2-01668) « Follini, Peretti ».

(2 marzo 1999).

(Sezione 3 – Interventi per la situazione dell'Ilva di Taranto)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il 16 giugno 1998 la Commissione attività produttive e la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, riunite in seduta congiunta, hanno approvato una risoluzione sulla situazione Ilva di Taranto;

tale risoluzione concludeva un dibattito protrattosi per varie sedute al fine di esaminare il rapporto relativo alla mis-

sione effettuata dalla Commissione attività produttive in data 6 e 7 marzo 1998, a Taranto, presso lo stabilimento Ilva;

in tale visita si era constatata l'inservanza da parte della società Ilva di norme contrattuali e disposizioni di legge in materia di lavoro, oltre alla pesante compromissione del sistema di relazioni sindacali;

fra le altre gravi e sistematiche violazioni ed anomalie appariva plateale esempio di una situazione inaccettabile perché lesiva dei diritti e della dignità dei lavoratori, quella riguardante il caso della « Palazzina Laf », un edificio nel quale erano stati confinati 60 lavoratori, condannati alla più assoluta inattività;

successivamente chiuso il « reparto confino » in conseguenza di una sentenza della magistratura jonica, la società Ilva ha impedito l'ingresso in stabilimento a tali lavoratori costringendoli a restare a casa, dove ricevono la retribuzione ormai da molti mesi;

nella risoluzione approvata dalla X e XI Commissione della Camera dei deputati il Governo veniva impegnato « ad adottare un intervento immediato e risolutore affinché cessi di operare tale "reparto confino" e a riferire in Parlamento entro 30 giorni sull'attività svolta in tal senso e sui risultati conseguiti »;

identica missione conoscitiva veniva svolta dalla Commissione lavoro del Senato, che visitava Taranto e lo stabilimento Ilva nei giorni 17 e 18 maggio 1998;

anche tale missione si concludeva con un dibattito presso la Commissione lavoro del Senato, protrattosi ben sei sedute, e con una risoluzione con la quale si rilevava che Riva, proprietario della società Ilva, « si ritiene svincolato dalle regole ed esercita i propri poteri in modo assolutamente arbitrario »;

a proposito della palazzina Laf e dei lavoratori ivi confinati prima ed adesso retribuiti a domicilio perché indesiderati,

la risoluzione afferma che « su questa vicenda non basta soltanto l'indignazione: occorrono interventi e strumenti che inducano l'azienda a rimuovere una situazione assolutamente incivile »;

la risoluzione invitava il Governo ad intervenire per « superiore situazione emersa nel corso delle indagini, che presentano aspetti particolarmente preoccupanti, come dimostrano anche le denunce fatte alla magistratura da parte dell'Uplmo di Taranto per violazione degli articoli 610 e 612 del codice penale e degli articoli 5 e 15 della legge n. 300 del 1970, della legge n. 692 del 1923 e della legge n. 488 del 1968;

da tali risoluzioni sono trascorsi molti mesi e i lavoratori ancora sono costretti a restare a casa a percepire la retribuzione senza lavorare, con grave nocimento della loro dignità umana ed anche della loro salute psicofisica, come testimoniato dalla preoccupante relazione del responsabile dei servizi neuropsichiatrici della Asl di Taranto che ha evidenziato gravi patologie in atto su taluni fra i lavoratori « ex Palazzina Laf » —:

se non ritenga di intervenire così come richiesto dalle risoluzioni delle Commissioni lavoro e attività produttive della Camera dei deputati e lavoro del Senato, per assicurare il rispetto delle leggi e dei contratti collettivi e della dignità umana, riconosciuta dalla Costituzione Repubblicana.

(2-01669) « Angelici, Abbate, Boccia, Borrometi, Casinelli, Castellani, Ciani, Cutrufo, Ferrari, Fioroni, Giacalone, Domenico Izzo, Lombardi, Maggi, Malagnino, Merlo, Molinari, Niedda, Palma, Mario Pepe, Pistelli, Prestamburgo, Repetto, Risari, Riva, Rogna Manassero di Costigliole, Ruggeri, Scantamburlo, Tuccillo, Valetto Bitelli, Armando Veneto, Voglino ».

(2 marzo 1999).

(Sezione 4 - Nomine del consiglio d'amministrazione dell'Inail)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

in regime di *prorogatio*, nelle sedute del 14 e del 20 gennaio 1999, il consiglio d'amministrazione dell'Inail ha adottato una serie di delibere che con ogni evidenza — per ragioni di opportunità e sensibilità istituzionale, oltre che di funzionalità — avrebbe dovuto esser presa dal consiglio d'amministrazione nella sua nuova composizione;

con tali delibere sono state effettuate nomine di grande importanza per l'Inail, sia sotto il profilo organizzativo che gestionale: nella seduta del 14 gennaio 1999 sono stati infatti assegnati alcuni incarichi assai rilevanti a coloro che avevano ricoperto in passato il posto di capi della segreteria del presidente dell'istituto stesso, del suo consiglio d'indirizzo e di vigilanza e del presidente del collegio sindacale;

il primo di costoro è stato assegnato a capo del nucleo di valutazione da costituirsi ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, posto assai importante e delicato;

gli altri due sono stati assegnati a dirigere uffici di livello superiore fuori Roma (direzioni regionali dell'Umbria e del Molise), ma non troppo lontani dalla capitale;

nella medesima seduta del 14 gennaio 1999, il direttore generale facente funzioni, dottor Ricciotti, ha proposto che alla testa della principale delle direzioni centrali dell'Inail, vale a dire la pianificazione, programmazione e controllo, il dottor Alberto Cicinelli, dirigente riammesso dopo 5 anni di sospensione, sostituisse lo stigmatissimo e notoriamente onesto e capace dottor Giovanni Serrelli, il quale — in tal proposta —

doveva essere spedito all'ispettorato, struttura in disarmo, proprio come in passato — sotto gli auspici di una gestione poco trasparente e scarsamente orientata agli obiettivi istituzionali dell'istituto — lo stesso Serrelli era stato «confinato» in Liguria;

alla seduta del consiglio d'amministrazione del 14 gennaio 1999, significativamente, non era presente il collegio sindacale (tranne il suo presidente) né il magistrato della Corte dei conti;

se nella seduta del 14 gennaio la scandalosa proposta di sostituire il Serrelli con il Cicinelli è stata respinta all'unanimità, del tutto inopinatamente essa è stata approvata nella seduta del 20 gennaio 1999;

l'Inail per l'importanza sociale ed economica delle sue funzioni istituzionali, ha un disperato bisogno di proseguire sulla strada del rinnovamento, dell'efficacia gestionale e operativa e del consolidamento della fiducia con i suoi interlocutori di servizio —:

se non ritenga del tutto illegittime le deliberazioni del consiglio d'amministrazione dell'Inail illustrate in premessa;

se non intenda verificare per quali motivi — misteriosamente — una proposta (quella di disarcionare uno stimato e competente professionista per sostituirlo al vertice di una struttura importantissima con un funzionario che può solo vantare un passato «vicino al vertice») sia stata respinta all'unanimità in una seduta e invece approvata meno di una settimana dopo;

quali determinazioni intenda assumere;

quali garanzie di rinnovamento e trasparenza possano offrire persone nominate ai posti che ricoprono con simili e poco tranquillizzanti procedure.

(2-01673) « Di Bisceglie, Bogi, Camoirano, Chiusoli, Giacco, Giardiello, Leoni, Lucà, Lucidi, Mariani, Maselli, Occhionero, Oliverio, Olivo, Panattoni, Penna, Pe-

trella, Pezzoni, Raffaelli, Rava, Rizza, Rossiello, Ruffino, Schmid, Scrivani, Sedioli, Serafini, Siola, Stelluti, Tattarini, Gaetano Veneto, Gasperoni, Buglio, Cappella ».

(2 marzo 1999).

(Sezione 5 — Mancata emissione del provvedimento di congedo a favore di un giovane dispensato dal servizio di leva con sentenza del Tar)

E)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il 12 luglio 1998 una sentenza del Tar, passata in giudicato, ha accertato il diritto del giovane Andrea Pintor alla dispensa dal servizio militare, smentendo le precedenti determinazioni sia del ministero della difesa che del consiglio di leva;

nonostante la sentenza e la diffida ad ottemperare alla stessa ai sensi della legge, l'amministrazione non ha ancora emesso il provvedimento di congedo;

Andrea Pintor dovrà quindi procedere di nuovo in giudizio per vedersi riconosciuto il proprio diritto —:

quante sentenze, spese processuali e ricorsi siano necessari perché l'amministrazione competente ritenga di emettere l'atteso provvedimento di congedo;

se non ritenga palesemente contraddittoria e sostanzialmente limitativa della credibilità del Ministero della difesa la reiterata ostentazione di una volontà riformatrice del servizio di leva obbligatoria con la inossidabile indifferenza verso gli elementari diritti dei cittadini che incontrano lo Stato attraverso il servizio di leva.

(2-01659)

« Soro ».

(25 febbraio 1999).

(Sezione 6 - Controllo dei confini del nord-est)**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

c'è voluta l'attenzione dei *mass media* per scoprire che anche il confine del nord-est è interessato da un traffico di clandestini almeno pari a quello riscontrato con giusta enfasi e contrasto nelle coste pugliesi;

ogni ufficio della polizia di Stato operante nel territorio del Friuli-Venezia Giulia ha un organico addirittura inferiore a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno datato 1989;

i 246 chilometri del confine di Stato e i 22 valichi di frontiera nel territorio del Friuli-Venezia Giulia sono lasciati a se stessi dopo le ore 22 di ogni giorno;

il sindacato autonomo di polizia ha denunciato ripetutamente che in questi ultimi anni il controllo del territorio si è svolto senza il necessario supporto dei servizi di *intelligence* (investigativi), sacrificati in ragione dei servizi svolti vestendo l'uniforme così da apparire senza esserci;

la fine del blocco comunista dell'Europa dell'est ha trasformato le regioni del nord-est da confine quasi ermeticamente chiuso per i popoli dell'Est a debole steccato di frontiera dove si accalcano i disperati che fuggono dalla povertà;

nelle rivelazioni di qualche collaboratore di giustizia appare conclamato il ruolo di quelle province come « zona di transito » di pericolosi carichi di armi importati da banditi senza scrupoli;

pare proprio che da una situazione di questo tipo sia nata la feroce sparatoria di Marghera accaduta tre anni fa;

recenti notizie di stampa hanno confermato, sulla scorta di una approfondita

indagine, che alcune province del nord-est risultano al di sotto degli organici proprio nei settori della forza pubblica —:

se non ritenga urgente accrescere gli organici della polizia di Stato nel nord-est per proteggere i cittadini ivi residenti e contrastare l'immigrazione clandestina, anche alla luce delle recenti notizie di stampa sulla graduatoria di sicurezza delle città italiane;

se non ritenga di adottare iniziative presso il competente ministero di grazia e giustizia affinché la procura distrettuale antimafia sia dotata di un magistrato con il compito specifico previsto dalla legge e con la conseguente dotazione necessaria di uomini e mezzi;

se non sia il caso di istituire strutture *ad hoc in loco* in coordinamento con gli amministratori delle città allo scopo di rendere più efficace il ruolo dei comitati dell'ordine e della sicurezza pubblica;

se non ritenga comunque opportuno valutare la possibilità di utilizzare il sistema satellitare per procedere al controllo delle frontiere e se allo scopo siano state già effettuate analisi dei costi di una tale evenienza e con quali risultati;

quale giudizio esprima in relazione alla possibilità di rafforzare il pattugliamento del confine con il ricorso a uomini e mezzi dell'esercito italiano.

(2-01671) « Selva, Contento, Franz ».

(2 marzo 1999).

(Sezione 7 - Tutela dei testimoni di mafia)**G)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

i testimoni di mafia sono poco più di 50 e hanno compiuto una scelta difficile e

rischiosa testimoniando in processi nei quali sono state comminate decine di ergastoli;

per queste ragioni il più delle volte hanno dovuto interrompere le attività economiche e professionali, rompere i rapporti familiari e sociali, allontanarsi dal luogo di origine;

tra questi testimoni, i fratelli Verbaro di Reggio Calabria, dopo aver compiuto il proprio dovere di cittadini, sono stati di fatto abbandonati dallo Stato per una interpretazione errata e scorretta del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, che all'articolo 13 recita: « lo speciale programma di protezione può comprendere il trasferimento delle persone [...] »;

il ministero e i suoi funzionari hanno invece condizionato il programma di protezione all'allontanamento dei Verbaro da Reggio Calabria, non tenendo conto né del contenuto della legge né della sacrosanta volontà dei testimoni di voler rimanere nelle città dove si sono svolti i fatti, anche per la considerazione che se tutti fossero costretti ad allontanarsi, la mafia avrebbe già vinto;

la richiesta di rispetto della legge da parte dei Verbaro è stata addirittura interpretata come un rifiuto della protezione sia dal comando dei Carabinieri di Reggio Calabria in data 3 aprile 1997, sia del prefetto di Reggio Calabria, in data 20 ottobre 1998, protocollo n. 1427/98 segr. SCICO;

Rossella Castiglione, di Strongoli, della quale si è occupata anche la Commissione parlamentare antimafia con una relazione dell'onorevole Mantovano, così come la sua famiglia, non ha più protezione e dopo cinque anni vissuti all'Aquila senza identità, senza rapporti sociali e disoccupata dovrebbe tornare a Strongoli dove esiste una recrudescenza della criminalità organizzata che ha ucciso due dei suoi fratelli;

Mario Nero, testimone di mafia, ha già vinto un ricorso presso il Tar e

la baronessa Cardopatri, a quanto è dato sapere, ha vinto un analogo ricorso;

la questione è già all'attenzione del Ministro dell'interno al quale è stata esposta la situazione generale dei testimoni di mafia e dei signori Verbaro e Castiglione. Il Ministro ha avuto manifestazioni di solidarietà per gli stessi e grande attenzione per il problema generale; tuttavia, fino a questo momento, nessuna risposta è pervenuta agli interessati, anzi, un gravissimo incidente si è verificato a Reggio Calabria dove, secondo il giornale *Il Quotidiano* di Reggio di domenica 21 febbraio 1999, Giuseppe Verbaro è stato picchiato dalla scorta; tale denuncia è stata confermata da Giuseppe Verbaro che ha presentato un esposto a tutte le procure d'Italia nel quale è scritto: « Ostacolandomi stratonandomi per costringermi a rientrare in macchina, poi a calci e a pugni cercando di ammazzarmi, in presenza di decine di persone (tra i quali addetti al controllo dei biglietti per accedere alla nave) aiutati da un giovane in abiti civili —:

se non ritenga che le leggi dello Stato debbano essere rispettate e che ai fratelli Verbaro in tempi strettissimi vada garantita la protezione e l'assistenza, a Reggio Calabria, che la legge del 1991 prevede;

se non ritenga di promuovere con urgenza un'inchiesta amministrativa per verificare le gravi accuse che Giuseppe Verbaro muove nei confronti degli agenti di scorta, del colonnello dei Carabinieri Gennaro Niglio, del prefetto di Reggio Calabria, del maresciallo Nazzarino e del dottor Musolino, capo del gabinetto del prefetto, dottor Rapisarda;

se non creda che per i casi Verbaro e Castiglione sia necessario aprire un'inchiesta amministrativa per verificare se e da chi leggi e disposizioni siano state violate e (se la violazione fosse avvenuta con dolo), quali provvedimenti intenda assumere qualora si dimostrasse che i testimoni in questione siano stati danneggiati per volontà di funzionari responsabili;

se non ritenga che a Rossella Castiglione vada assicurato il reinserimento sociale e lavorativo e che prima di trasferire l'intera famiglia Castiglione a Strongoli debbano essere accertate le condizioni di sicurezza;

se e come intenda porre fine ad una palese ingiustizia ed intervenire perché siano garantiti ai fratelli Verbaro e a Rossella Castiglione i mezzi di sostentamento e siano create le condizioni perché i primi

riprendano l'attività economica e la seconda trovi nel più breve tempo possibile un'occupazione lavorativa;

se ritenga che i conflitti tra i testimoni e lo Stato indeboliscano quest'ultimo e favoriscano oggettivamente la mafia.

(2-01672) « Piscitello, Veltri, Bordon, Danieli, Cambursano, Di Capua, Pozza Tasca, Orlando, Sica ».

(2 marzo 1999).